



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO "GIULIANO MONTELUCCI"

Via Rosata, 59 - 00012 GUIDONIA MONTECELIO - ROMA - ☎ 0774302162
✉ Rmic8dv00d@istruzione.it - Rmic8dv00d@pec.istruzione.it – sito: www.icmontelucci.edu.it
C.M. RMIC8DV00D - C.F. 94065490586

CODICE INTERNO
per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni
di bullismo e cyberbullismo

Il Consiglio d'Istituto

VISTA la Legge 29 maggio 2017 n. 71;
VISTE le Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo (ottobre 2017);
VISTE Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo (decreto prot. n. 18 del 13 gennaio 2021);
VISTA la Legge 17 maggio 2024, n. 70;
VISTA la nota MIM 20 gennaio 2025, n. 121

ADOTTA

Il Codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo.

Art. 1
Obiettivi del documento

Il presente Codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo costituisce uno strumento utile per affrontare le problematiche legate ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, far acquisire consapevolezza del fenomeno, responsabilizzare gli alunni, i docenti e le famiglie, dare indicazioni in merito ai comportamenti da tenere e le procedure da attivare qualora si presentassero situazioni che possono rientrare nella fattispecie del bullismo/cyberbullismo.

Art. 2
Definizioni

Bullismo

La Legge 17 maggio 2024 n. 70 definisce il bullismo come "l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni".

Dunque si parla di bullismo quando un individuo viene ripetutamente preso di mira da uno o più

coetanei attraverso azioni offensive di vario tipo. Le principali caratteristiche del fenomeno possono essere riassunte come segue:

- Intenzionalità: le condotte aggressive non sono casuali, ma deliberatamente pianificate. Il bullo seleziona la propria vittima tra coloro che appaiono più timorosi e isolati, agendo spesso in assenza di controllo da parte degli adulti.
- Squilibrio di potere: il bullo si trova in una condizione di superiorità rispetto alla vittima, di tipo fisico ma anche sociale. Di frequente il bullo si avvale del supporto di un gruppo di complici, mentre la vittima risulta più fragile e incapace di reagire.
- Ripetitività: le azioni lesive non sono occasionali, ma si verificano con continuità e frequenza.

Tra le conseguenze più comuni delle condotte di bullismo si riscontra un impatto negativo sull'autostima della vittima. Tale effetto può perdurare nel tempo, portando in alcuni casi a un progressivo allontanamento da contesti fondamentali per la crescita degli adolescenti, come quelli scolastici, sportivi e relazionali, in cui dovrebbero invece costruire e consolidare la propria rete sociale.

Cyberbullismo

Con questo termine si fa riferimento a tutte le forme di bullismo attuate per mezzo di strumenti digitali che si realizzano attraverso l'invio o la condivisione di messaggi, immagini, video o altri contenuti offensivi, volti a danneggiare la reputazione o la dignità della persona individuata come vittima.

La Legge 29 maggio 2017 n. 71 definisce il cyberbullismo come "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore, il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo".

Le principali caratteristiche che contraddistinguono il cyberbullismo sono:

- Pervasività: la presenza costante del cyberbullo sui social network rende difficile alla vittima sfuggire all'aggressione;
- Anonimato: la rete permette al bullo di sentirsi protetto e non facilmente identificabile;
- Volontarietà delle azioni: talvolta l'aggressione non nasce da un intento diretto e mirato, ma dalla mancata percezione dell'effetto che determinati comportamenti hanno sulla vittima, poiché le sue reazioni non sono visibili; ciò porta a commettere atti persecutori senza rendersi conto della gravità;
- Ampiezza di portata: i contenuti offensivi, una volta inviati, si propagano rapidamente ben oltre l'ambiente ristretto dei conoscenti, amplificandone l'impatto.

È importante sottolineare che i contenuti usati nel cyberbullismo possono raggiungere un pubblico vastissimo: un commento, un'immagine o un video pubblicati online possono diventare accessibili potenzialmente a milioni di persone in tutto il mondo.

Art. 3

Gli Organi scolastici di presidio contro il bullismo e il cyberbullismo

Il Referente scolastico per l'area bullismo e cyberbullismo

Il Referente ha il compito di coordinare tutte le iniziative relative alla prevenzione e al contrasto del bullismo e del cyberbullismo.

Le sue principali funzioni sono:

- collaborare attivamente con i docenti dell'istituto;
- supportare il Dirigente scolastico nella predisposizione di piani di vigilanza per prevenire episodi di bullismo e cyberbullismo;
- monitorare i casi segnalati di bullismo e cyberbullismo;
- redigere report statistici sui casi rilevati, da presentare in Collegio dei docenti e in Consiglio d'Istituto;
- creare una rete con forze dell'ordine, psicologi, assistenti sociali e pedagogisti;
- curare la formazione sui temi del bullismo e del cyberbullismo;
- curare ed aggiornare il codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.

Il Tavolo permanente di monitoraggio

Per l'Istituto Comprensivo Giuliano Montelucci si individua come Tavolo permanente di monitoraggio, il Consiglio d'Istituto allargato al Referente Antibullismo e Cyberbullismo, qualora non ne faccia già parte.

Docenti

Tutti gli insegnanti, qualora vengano a conoscenza diretta o indiretta di episodi di bullismo o cyberbullismo, sono tenuti a segnalarli tempestivamente al Referente Antibullismo e Cyberbullismo, per permettere un intervento coordinato ed efficace.

Collaboratori scolastici

- garantiscono un'attenta sorveglianza durante i momenti di intervallo, nella mensa, negli spogliatoi,
- negli spazi esterni e nei cambi d'ora, pur rimanendo ferme le responsabilità dei docenti;
- prendono parte alle iniziative formative promosse dalla scuola sui temi del bullismo e del cyberbullismo;
- segnalano al Dirigente scolastico, al Referente Antibullismo e Cyberbullismo ogni episodio o comportamento sospetto di bullismo e cyberbullismo di cui vengano a conoscenza, anche indirettamente;
- in caso di necessità, intervengono per fermare comportamenti inadeguati, agendo nel rispetto delle modalità previste dal Regolamento d'Istituto.

Famiglie

- sono invitate a partecipare ad attività di informazione e sensibilizzazione sui fenomeni di bullismo e cyberbullismo, al fine di costruire un'efficace alleanza educativa con la scuola;
- sottoscrivono il Patto di corresponsabilità educativa, all'interno del quale sono informate sul Regolamento d'Istituto, sulle azioni adottate dall'istituzione scolastica e sulle possibili conseguenze giuridiche (civili e penali) che possono derivare da atti compiuti dai figli;
- collaborano con la scuola sia nelle azioni di prevenzione sia nella gestione delle situazioni critiche.

Studentesse e studenti

- partecipano attivamente alle attività di prevenzione organizzate dalla scuola contro bullismo e cyberbullismo;
- sono chiamati ad avere un ruolo attivo nelle azioni di contrasto, segnalando agli adulti di riferimento eventuali episodi e sostenendo le vittime, anche attraverso gesti concreti di supporto e difesa;
- nella scuola secondaria di primo grado, possono essere coinvolti nella progettazione e realizzazione di attività di peer education.

Art. 4

Procedure da seguire in caso di presunto episodio di bullismo e di cyberbullismo

1^ FASE: prima segnalazione

La prima segnalazione ha lo scopo di:

- Attivare un processo di attenzione e di successiva valutazione rispetto ad un presunto caso di bullismo o cyberbullismo;
- Fare in modo che tutte le potenziali situazioni di sofferenza non vengano sottovalutate e ritenute erroneamente poco importanti;
- Attivare un processo di presa in carico di una situazione che deve essere valutata.

La segnalazione può essere fatta da studenti, genitori, docenti e personale ATA al Dirigente Scolastico, al Referente Antibullismo e Cyberbullismo.

2^FASE: valutazione approfondita del caso

Ricevuta la prima segnalazione il Referente Antibullismo e Cyberbullismo informa il Dirigente e/o il collaboratore del Dirigente e procede immediatamente all'analisi e alla valutazione del caso, in collaborazione con il docente coordinatore di classe e con gli altri insegnanti della scuola.

Scopo di tale fase è la raccolta di informazioni dettagliate sull'accaduto per capire la tipologia e la gravità dei fatti così da avere il maggior numero di elementi per definire l'intervento/gli interventi da attuare nella fase successiva.

Più dettagliatamente, la valutazione approfondita, che avviene attraverso colloqui approfonditi con tutte le persone coinvolte, ha lo scopo di:

- Avere informazioni sull'accaduto;
- Valutare la tipologia e la gravità dei fatti;
- Avere informazioni su chi è coinvolto nei diversi ruoli (attori, vittime, testimoni passivi, potenziali difensori);
- Capire il livello di sofferenza della vittima;
- Valutare le caratteristiche di rischio del bullo;
- Prendere una decisione per la gestione del caso.

Il Referente Antibullismo e Cyberbullismo di ricostruire l'accaduto tramite la raccolta di prove e

documenti (quando è successo il fatto, dove, con quali modalità) e, una volta raccolte le testimonianze, procederà alla valutazione. Se i fatti non sono configurabili come bullismo e cyberbullismo non si interviene in maniera specifica; qualora, invece, i fatti risultino confermati ed esistano prove oggettive di atti di bullismo e cyberbullismo, il Referente proporrà le azioni da intraprendere condividendole con il Dirigente scolastico.

3^ FASE: scelta dell'intervento e gestione del caso

Tale fase si caratterizza per la scelta della tipologia di intervento da mettere in atto in base al livello di priorità emerso in fase di valutazione. I fattori che guideranno la scelta dell'intervento saranno:

- La gravità della situazione emersa al termine della valutazione approfondita;
- Le risorse disponibili all'interno della scuola.

Il Dirigente Scolastico e il Referente Antibullismo e Cyberbullismo, una volta decisa la tipologia di intervento da attuare, hanno il compito di coinvolgere le altre figure che supporteranno nella realizzazione dell'intervento/ degli interventi (es. i docenti della classe per l'intervento educativo con la classe).

4^ FASE: monitoraggio

Il monitoraggio è una fase importante nella gestione del caso in quanto permette al Team Antibullismo di valutare l'efficacia dell'intervento attuato e di predisporre ulteriori azioni educative necessarie.

Viene effettuato almeno in due momenti: dopo una settimana dall'intervento per capire se la situazione è migliorata o se sono necessarie azioni aggiuntive e dopo un mese circa, per verificare se il cambiamento ottenuto a seguito dell'intervento si mantiene nel tempo.